



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 22/03/2018

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

| | | | |
|----|---------------------|--------------|---|
| 1 | Bucci Marco | Sindaco | P |
| 2 | Balleari Stefano | Vice Sindaco | P |
| 3 | Bordilli Paola | Assessore | P |
| 4 | Campora Matteo | Assessore | P |
| 5 | Cenci Simonetta | Assessore | P |
| 6 | Fanghella Paolo | Assessore | P |
| 7 | Fassio Francesca | Assessore | A |
| 8 | Garassino Stefano | Assessore | P |
| 9 | Piciocchi Pietro | Assessore | P |
| 10 | Serafini Elisa | Assessore | P |
| 11 | Vinacci Giancarlo | Assessore | P |
| 12 | Viscogliosi Arianna | Assessore | P |

DGC-2018-49 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO
D'INTESA PER LO SVILUPPO DI UNA RETE DI
RICARICA PER LA MOBILITA' ELETTRICA NELLA
CITTA' DI GENOVA.

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Giancarlo Vinacci; di concerto con l'Assessore alla Mobilità Stefano Balleari e l'Assessore al Commercio Paola Bordilli;

Premesso:

- che la città di Genova ha tra gli obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- che ha individuato la mobilità elettrica come uno degli strumenti che presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico (bus e taxi elettrici), la logistica, la gestione delle flotte;
- che la mobilità elettrica rappresenta inoltre una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti ed in generale del tessuto economico ed imprenditoriale legato al settore dei trasporti;

Considerato che:

- La mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il "Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) "Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe" pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- La "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.

Preso atto che:

- La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà

territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;

Valutato:

- Che l'assenza sul territorio di una adeguata infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura rappresenta un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- La necessità da parte dell'Ente di avviare azioni volte alla pianificazione e sviluppo di tale infrastruttura di ricarica sul territorio comunale;
- Che l'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- Che sono presenti sul mercato tecnologie ormai mature e standardizzate per la gestione di tutto il ciclo di ricarica ed erogazione di servizi per la mobilità elettrica ed in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.

Visti:

- il D.Lgs. 259/03, Codice delle Comunicazioni Elettroniche, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legge n.98/2011 convertito con modificazioni dalla legge 111/2011 e successive modificazioni e integrazioni (art. 35)
- il D.lgs 267/2000;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica espressi dai responsabili dei servizi competenti;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

- 1) di attivare per la Città di Genova un modello avanzato nel settore della mobilità elettrica, attraverso azioni finalizzate a realizzare infrastrutture sul territorio che consentano la massima fruizione dei veicoli elettrici;
- 2) di approvare pertanto, per i motivi di cui in premessa, lo schema di accordo per lo sviluppo di una rete di ricarica per i veicoli elettrici, finalizzato alla definizione di accordi con i player presenti sul mercato in grado di sviluppare tali tecnologie e servizi.

- 3) di dare mandato:
- alla Direzione Sviluppo Economico e Progetti d’Innovazione Strategica per tutti gli adempimenti pianificatori e programmatori connessi alla gestione del protocollo d’intesa;
 - alla Direzione Mobilità per quanto di competenza in merito all’individuazione delle aree idonee sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, per la collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica;
 - alla Direzione Commercio per quanto di competenza in riferimento al Regolamento Cosap;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in vigore sulla tutela dei dati personali.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Bucci

Il Segretario Generale
Luca Uguccioni



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 186.0.0.

Proposta di Deliberazione n. 2018-DL-93

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO DI UNA RETE DI RICARICA PER LA MOBILITA' ELETTRICA NELLA CITTA' DI GENOVA.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- SCHEMA PROTOCOLLO IDR

IL DIRETTORE
Dott.ssa G. PESCE

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA

Tra

Comune di Genova con sede legale Via, codice fiscale in questo atto rappresentata da XXXXXXXX in qualità di Procuratore Speciale domiciliato per la carica ed ai fine del presente atto ove sopra (di seguito per brevità **COMUNE**) – da una parte –

e

....., con sede legale invia, Codice Fiscale e Partita IVA, rappresentata da, in qualità di Amministratore Delegato (di seguito più brevemente denominata "**LA CONTROPARTE**"), – dall'altra parte –

di seguito definite congiuntamente le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- La mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il "Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) "Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe" pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;

- Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di "Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi";
- La proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;

- L'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- La "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.
- La Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- L'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico (bus e taxi elettrici), la logistica, la gestione delle flotte;
- Le parti considerano la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l'affermazione e la crescita nel medio termine.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate
convengono quanto segue:**

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

OGGETTO

Con il presente Protocollo (di seguito il "**Protocollo**") le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano.

IMPEGNI DELLA CONTROPARTE

La controparte si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- a) individuare congiuntamente al Comune all'interno del sito in oggetto, le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
- b) progettare le "Aree dedicate", composte dall'IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- c) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione di minimo dR, massimo nel corso 2018, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori autorizzazioni negli anni successivi, al fine di incrementare il numero di IdR, presenti sul territorio comunale fino ad un massimo di;
- d) provvedere alla installazione delle IdR, che restano di proprietà della controparte

- e) esercire e gestire le IdR da remoto tramite piattaforma sviluppata dalla controparte medesima garantendo l'interoperabilità con tutti i fornitori di energia (roaming);
- f) provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- g) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata all'interno del parcheggio, necessari per l'installazione della infrastruttura;
- h) mantenere l'Infrastruttura di Ricarica della controparte, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- i) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
- j) provvedere a tutte le attività di collaudo;
- k) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di Ricarica;
- l) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo, imposto da legge o regolamento.

IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune s'impegna a:

- a) individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica da parte della Controparte;
- b) mettere a disposizione a titolo gratuito, sulla base del dettato dell'art.37 lettera o) e p) del Regolamento Comunale Cosap, le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo, in quanto "occupazioni realizzate da privati con innesti o allacci ad impianti di erogazione di

pubblici servizi" volti a favorire la mobilità elettrica e di conseguenza il miglioramento della qualità della vita dei cittadini ;

- c) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità della Controparte medesima con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.

IMPEGNI DELLE PARTI

Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.

Le Parti si impegnano altresì a sviluppare congiuntamente, sulla base di successivi specifici accordi, alcune iniziative sperimentali volte a promuovere la diffusione di bus e tax elettrici, nonché eventuali progetti pilota relativi all' area portuale quali in particolare:

- a) soluzioni tecnologiche finalizzate all'elettrificazione delle banchine e all'efficientamento energetico dei terminal, con conseguente diminuzione dell'impatto ambientale del sistema portuale;
- b) servizi di connettività avanzata, finalizzata all'utilizzo di servizi ad alto valore aggiunto (smart lighting, sicurezza, IoT, ecc..)

DURATA

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di..... anni, fatto salvo quanto previsto all'art.3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune. Le parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente

collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

COSTI

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti o altri Enti Pubblici.

COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto e accetta che la controparte è il solo e unico titolare del know how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi l'Infrastruttura di Ricarica (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali

modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto), che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere dalla Controparte anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l'area di parcheggio di cui al presente Protocollo.

Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

RISERVATEZZA

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo

- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice Privacy"), le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo.

LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Genova.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 5, co. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 che saranno a carico della controparte.

COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi

Per:

Sig.

E-mail:

Numero di telefono:

Per il Comune:

Sig.

E-mail:

Numero di telefono:

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo 15 costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

ULTERIORI ACCORDI TRA LE PARTI

.....
.....

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.

Genova, ...xx/xx/xxxx....

.....

COMUNE_DI_GENOVA



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
186 0 0 N. 2018-DL-93 DEL 21/03/2018 AD OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER
LO SVILUPPO DI UNA RETE DI RICARICA PER LA MOBILITA'
ELETTRICA NELLA CITTA' DI GENOVA.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

22/03/2018

IL DIRETTORE
Dott.ssa G. PESCE



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
186 0 0 N. 2018-DL-93 DEL 21/03/2018 AD OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER
LO SVILUPPO DI UNA RETE DI RICARICA PER LA MOBILITA'
ELETTRICA NELLA CITTA' DI GENOVA.**

| |
|--|
| <p>PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)</p> |
|--|

| |
|--|
| <p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento</p> |
|--|

22/03/2018

IL DIRETTORE
Dott. Marco PASINI



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
186 0 0 N. 2018-DL-93 DEL 21/03/2018 AD OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER
LO SVILUPPO DI UNA RETE DI RICARICA PER LA MOBILITA'
ELETTRICA NELLA CITTA' DI GENOVA.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

22/03/2018

IL DIRETTORE
Dott. Francesco PELLEGRINO